

- l'autorizzazione alla produzione, alla ricerca, alla sperimentazione, all'immissione in commercio e l'informazione dei prodotti fitosanitari;
- l'autorizzazione all'impiego degli additivi e dei coloranti consentiti nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico e la determinazione delle relative norme d'impiego;
- la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti destinati a entrare in contatto con sostanze alimentari e bevande;
- gli standard dei prodotti industriali;
- la determinazione d'indici di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari;
- il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario;
- l'individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distribuzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione;
- la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi;
- le prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti;
- le attività internazionali concernenti il settore dell'igiene degli alimenti e la profilassi nelle materie veterinarie;
- la registrazione dei farmaci veterinari e degli integratori medicati;

4.1 Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria

Il Decreto Legislativo 30 giugno 1993 n. 266 riguardante il riordinamento del Ministero della Sanità ed il D.P.R. 2 febbraio 1994 n. 196 che ne costituisce il regolamento, hanno modificato sostanzialmente la struttura del Ministero della Sanità, con l'istituzione di Dipartimenti e Servizi. In base al nuovo ordinamento quelle che erano la Direzione Generale Igiene degli Alimenti e Nutrizione

e la Direzione Generale dei Servizi Veterinari sono confluite dal dicembre 1995 nel Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria.¹

Il Dipartimento ha compiti di elaborazione di normative tecniche nonché di predisposizione degli atti di programmazione e indirizzo delle attività di vigilanza e controllo sanitario e veterinario su tutta la filiera alimentare (produzione, distribuzione e somministrazione). Analoghi interventi riguardano l'educazione alimentare e l'informazione al consumo, nonché la promozione di attività di studio e indagini al fine di assicurare alla popolazione italiana elevati livelli di tutela nutrizionale. Altri compiti riguardano le attività istruttorie preordinate al rilascio delle autorizzazioni alla produzione e all'immissione in commercio fra l'altro, dei prodotti fitosanitari e dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare. Il Dipartimento è infine punto di contatto nell'ambito del sistema di scambio rapido di informazioni (sistema di allerta) dell'Unione Europea in caso di rischio derivante dal consumo di prodotti alimentari.

Il Dipartimento ha altre competenze che riguardano indirettamente la salubrità e la sicurezza degli alimenti d'origine animale. Esso ha, infatti, il compito di elaborare e di gestire la profilassi della tubercolosi bovina e delle brucellosi animali, il compito di autorizzare la produzione di additivi e di integratori semplici e medicati per mangimi nonché di specialità medicinali per uso veterinario, il compito di pianificare la lotta alle zoonosi.

Il Dipartimento ha inoltre competenze in materia di profilassi pianificata obbligatoria e volontaria delle malattie degli animali, d'igiene zootecnica e di polizia veterinaria, di tutela del benessere animale.

Tra le competenze del Dipartimento rientra il compito di coordinare ed indirizzare l'attività di vigilanza e di controllo degli Uffici Veterinari Periferici (P.I.F. ed U.V.A.C.) e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

4.2 Uffici periferici del Ministero della Sanità

Già previsti come "Uffici Sanitari Speciali" dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265, sono diventati con la legge istitutiva del Ministero della Sanità (23 marzo 1958, n. 296) organismi periferici del Ministero stesso.

¹ Con il D.M. 17 maggio 2001 il Ministero della sanità è stato riorganizzato in due dipartimenti, uno dei quali (il Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali) comprende la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti e della Nutrizione.

Sono ordinati su base circoscrizionale in uffici periferici principali ed uffici da questi dipendenti. Essi si articolano in:

Uffici di Sanità Aerea, Uffici di Sanità Marittima e Aerea ed Uffici di Confine Terrestre

- Questi uffici, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza esercitano le funzioni di profilassi internazionale e di sanità pubblica previsti dal D.M. 2 maggio 1985 ed in particolare vigilano sull'importazione delle merci, prevalentemente di origine vegetale, destinate all'alimentazione umana e dei prodotti fitosanitari.

Per l'esercizio delle proprie funzioni, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera si avvalgono dei Laboratori pubblici che effettuano analisi sul controllo ufficiale dei prodotti alimentari (P.M.P., I.Z.S. ed A.R.P.A.).

Gli Uffici attualmente operanti sono 33, distribuiti su base regionale e sono diretti da funzionari del ruolo medico del Ministero della Sanità (Fig. 1).

Uffici Veterinari periferici: Posti di Ispezione Frontaliera ed Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari

Gli uffici Veterinari periferici del Ministero della Sanità svolgono rispettivamente attività di Posto di Ispezione Frontaliera (P.I.F.) o di Ufficio Veterinario per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari (U.V.A.C.) oppure entrambe le attività.

I **Posti d'Ispezione Frontaliera (P.I.F.)** sono Uffici veterinari periferici del Ministero della sanità riconosciuti ed abilitati, secondo procedure comunitarie, ad effettuare i controlli veterinari su animali e prodotti d'origine animale provenienti da Paesi terzi e destinati al mercato comunitario o in transito verso altri Paesi terzi con le modalità di cui alle direttive n. 90/675/CE e n. 91/496/CE recepite con decreto legislativo del 3 marzo 1993, n.93, e relative decisioni comunitarie d'applicazione.

Ogni P.I.F. è abilitato al controllo di una certa gamma merceologica secondo tipologia fissata con decisione comunitaria.

A partire dal 1991 i P.I.F. sono oggetto di sopralluoghi periodici da parte di ispettori comunitari e ministeriali finalizzate alla verifica della corrispondenza delle strutture, già esistenti sul territorio, a quanto previsto dalle norme di settore. Questa procedura ha portato, alla fine del 1995, alla prima stesura della lista dei Posti d'Ispezione Frontaliera abilitati alle visite veterinarie.

I P.I.F. italiani svolgono, assieme agli altri P.I.F. che attualmente operano nei restanti 14 Paesi membri della Comunità Europea, una importante azione di controllo sulle partite di animali e di prodotti di origine animale importate dai Paesi Terzi. Si tratta di una fondamentale azione di

verifica delle garanzie sanitarie fornite dal paese esportatore per ogni singola partita oggetto di commercio internazionale.

Gli **Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari (U.V.A.C.)** sono uffici periferici del Ministero della Sanità istituiti con il decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 27, recante attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica. Nati a seguito dell'abolizione dei controlli alle frontiere, conseguente all'attuazione del Mercato Unico, mantengono al livello statale la responsabilità dei controlli a destino sulle merci di provenienza comunitaria.

Le funzioni ed i compiti degli U.V.A.C. sono stati determinati con decreto del Ministro della Sanità 18 febbraio 1993. Ciascuno degli U.V.A.C. operanti ha una competenza territoriale che copre generalmente il territorio di una Regione e, in taluni casi, di due Regioni.

I compiti prioritari degli U.V.A.C. con riferimento alle merci (animali e prodotti d'origine animale) di provenienza dagli altri Paesi della Comunità europea sono costituiti da:

- a) determinazione, su indicazioni generali o particolari del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria, delle percentuali di controllo in funzione del tipo di merce e della provenienza;
- b) applicazione, in coordinamento con i Servizi Veterinari delle Regioni e delle Aziende Sanitarie Locali, dei provvedimenti restrittivi emanati dal Ministero della Sanità;
- c) coordinamento e verifica dell'uniformità, in collaborazione con le Regioni, delle attività di controllo effettuate dai servizi veterinari delle AA.SS.LL.;
- d) gestione dei flussi informativi relativi alle merci oggetto di scambio intracomunitario;
- e) consulenza tecnico-legislativa anche in caso di contenzioso comunitario.

Per far fronte ai compiti sopra elencati è di fondamentale importanza conoscere il flusso delle merci provenienti dagli altri Paesi della Comunità. A tal fine sono previsti due strumenti d'informazione che in parte si sovrappongono, e s'integrano.

Il primo di questi strumenti, che è stato introdotto dal legislatore nazionale con il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, consiste nell'aver imposto ai destinatari delle partite d'animali e prodotti d'origine animale provenienti da un altro Stato membro di segnalare, con almeno un giorno d'anticipo, l'arrivo delle merci all'U.V.A.C. ed al Servizio Veterinario della A.S.L. competenti per territorio. Per rendere più efficace tale meccanismo si è previsto anche che gli

operatori debbano essere registrati e, in taluni casi, convenzionati presso gli U.V.A.C ed abbiano stretto apposita convenzione con gli stessi uffici.

Il secondo strumento, relativo quasi esclusivamente al settore degli animali (sistema ANIMO) d'origine comunitaria, consiste nell'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità sanitaria del Paese membro speditore all'autorità sanitaria del Paese ricevente (A.S.L. e Ministero della Sanità per quanto riguarda l'Italia), di un messaggio con cui sono segnalati i dati più rilevanti della partita spedita.

5. Nuclei Antisofisticazione e Sanità

A partire dal 15 ottobre 1962, i Nuclei Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) si pongono come forza di polizia giudiziaria ed amministrativa, con competenza su tutto il territorio nazionale allo scopo di vigilare sulla disciplina igienica della produzione, commercializzazione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, a tutela della salute pubblica.

Il 5 novembre 1963, il Ministro della Sanità conferì ai N.A.S. gli stessi poteri spettanti agli Organi tecnici del suo Dicastero (Ispettori sanitari), finalizzati a legittimare, in qualsiasi momento, accertamenti ed ispezioni di carattere sanitario.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 833 del 1978 e della nuova ripartizione di competenze fra livello centrale, regionale e locale il Ministro della Sanità, con D.M. 25.1.1979, sancì l'impiego dei Nuclei Antisofisticazione e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, sia per il disimpegno di quei servizi di vigilanza che per il loro rilievo pluriregionale, nazionale ed internazionale devono essere svolti con indirizzo unitario e con simultaneità a tutela dell'interesse nazionale, sia per gli interventi non programmabili e a carattere d'urgenza di competenza del Ministero stesso.

I Nuclei Antisofisticazione e Sanità (**Fig. 2**) attualmente sono strutturati in:

- un comando Centrale di Roma;
- tre Comandi di Gruppo A.S. con sedi in Milano, Roma e Napoli, rispettivamente con giurisdizione sull'Italia settentrionale, centrale e meridionale;
- 34 Nuclei Antisofisticazione e Sanità, dislocati nei 19 capoluoghi regionali e a Trento per le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché in alcuni capoluoghi di provincia in relazione all'indice d'industrializzazione, alla presenza d'insediamenti zootecnici intensivi o alla particolare natura del territorio.

6. Istituto Superiore di Sanità

L'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) è uno dei maggiori centri di ricerca in Italia, dotato di strutture e ordinamento particolari e d'autonomia scientifica. Istituito nel 1934, è dal 1978 organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel quadro dell'organizzazione sanitaria, l'Istituto esplica attività di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica, esegue controlli di Stato, controlli analitici ed esami tecnici di brevetti e di progetti per la parte igienico-sanitaria; elabora norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, prodotti attività ed opere nel settore igienico-sanitario, promuove ed organizza convegni e corsi d'aggiornamento ed addestramento tecnico-scientifico per gli operatori sanitari del Paese.

In particolare, l'Istituto esplica attività di revisione delle analisi in relazione agli accertamenti analitici effettuati su matrici alimentari e su altri prodotti d'impiego in campo alimentare, di cui alla legge 283 del 1962.

L'Istituto è articolato in 20 Laboratori e 8 Servizi Tecnici, oltre ai Servizi amministrativi e del Personale e alla Biblioteca. Ciascun Laboratorio, a sua volta, è articolato mediamente in 5-6 reparti.

Nel settore dell'igiene degli alimenti, l'Istituto Superiore di Sanità, in base alla legge 7 agosto 1986, n. 462 (art. 16 punto 3) indica ai laboratori dei Presidi Multizonali di Prevenzione ed ai laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali i criteri e le metodiche d'analisi dei prodotti alimentari, ne coordina le attività tecniche ed esercita sugli stessi la vigilanza tecnica limitatamente ai compiti di sanità pubblica. I laboratori dell'Istituto che operano nel settore degli alimenti e bevande sono il Laboratorio Alimenti, il Laboratorio Medicina Veterinaria e il Laboratorio Tossicologia Applicata. Altri Laboratori dell'Istituto partecipano alle attività in questione in modo meno diretto.

7. Regioni e Province autonome

L'organizzazione amministrativa delle Regioni e Province autonome, individuata dalle rispettive leggi regionali e provinciali, prevede, per quanto riguarda l'igiene degli alimenti e bevande, l'istituzione di appositi uffici all'interno di strutture organizzative più complesse (variamente denominate nelle diverse regioni quali, ad esempio, direzioni, dipartimenti, settori e servizi), che si occupano dell'esercizio delle competenze regionali in materia d'igiene pubblica e di veterinaria. Fa eccezione la Regione Valle D'Aosta dove il Servizio Veterinario è istituito esclusivamente a livello d'Azienda Sanitaria Locale.

Queste strutture fanno parte, in tutte le Regioni e Province autonome, degli Assessorati dell'area socio-sanitaria, tranne che nella provincia di Bolzano, in cui le competenze in materia veterinaria

afferiscono all'Assessorato all'Agricoltura e Foreste (a livello zonale, tuttavia, le due funzioni convergono e sono esercitate, pure in servizi diversi, dalle Aziende Sanitarie Locali).

I compiti dei suddetti uffici delle Regioni e Province autonome sono quelli di programmazione, indirizzo, e coordinamento e controllo dell'attività dei servizi e presidi delle A.S.L. che operano nel campo dell'igiene alimentare.

8. Aziende Sanitarie Locali: Servizi di Igiene Pubblica e Servizi Veterinari

La legge 833 del 1978 prevede all'art. 14 tra le attribuzioni assegnate in particolare alle Aziende Sanitarie Locali nell'ambito delle proprie competenze quelle concernenti:

- a) l'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
- b) le profilassi e la polizia veterinaria, l'ispezione e la vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti d'origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili degli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci d'uso veterinario.

Tali attribuzioni afferiscono rispettivamente alla sfera di competenza dei Servizi d'Igiene Pubblica e dei Servizi Veterinari.

Le suddette funzioni, in attuazione dell'art. 7 del D.L. del 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 8 del D.L. del 7 dicembre 1993, n. 517, vengono svolte dai competenti servizi (Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione - S.I.A.N. e Servizi Veterinari - S.V.) dei Dipartimenti di Prevenzione istituiti presso le Aziende Sanitarie Locali da parte delle Regioni e P.A. di Trento e Bolzano.

9. Presidi Multizonali di Prevenzione

I Presidi Multizonali di Prevenzione sono strutture territoriali del Servizio Sanitario Nazionale che svolgono attività specifica nell'area della prevenzione rivolta a territori la cui estensione include più di un'Azienda Sanitaria Locale. Essi sono gestiti dall'Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio sono ubicati, nel rispetto delle norme stabilite dalla legge regionale, che è diretta in particolare ad assicurare il collegamento funzionale ed il coordinamento dei medesimi Presidi con i Servizi di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali interessate.

L'attività esplicita, incentrata sul controllo degli alimenti e delle bevande e sulla tutela dell'igiene ambientale, dell'igiene, nonché sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie

professionali, si è accresciuta di sempre nuove incombenze, anche in relazione al recepimento di disposizioni comunitarie.

In attuazione delle disposizioni del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante “*disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientale e istituzionali dell’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente*”, sono state istituite le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.). Pertanto, a partire dal 1995, si è verificato il trasferimento, quasi completato in corso, dei 105 P.M.P. nelle A.R.P.A., per lo svolgimento d’attività analitiche indirizzate prevalentemente al settore ambientale, ma anche alla tutela igienico-sanitaria degli alimenti e delle bevande.

10. Istituti Zooprofilattici Sperimentali

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sono Enti sanitari a valenza regionale o interregionale dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, soggetti alla vigilanza e al controllo delle Regioni. Questi Istituti sono articolati in 10 sedi centrali ed in 70 sezioni distaccate provinciali o interprovinciali che costituiscono un sistema di rete interconnesso e operano in stretto rapporto con le Aziende Sanitarie Locali.

11. Commissione Permanente di Coordinamento Interregionale Controllo Ufficiale prodotti alimentari

E’ operante presso il Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria, la Commissione Permanente di Coordinamento Interregionale per i problemi relativi al controllo ufficiale prodotti alimentari, istituita con D.M. del 30 settembre 1986, e ricostituita con successivo decreto del Ministro della sanità del 5 ottobre 1996.

Essa ha compiti propositivi in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari, nonché d’esame ed approfondimento di problemi connessi con la pratica applicazione della legislazione in materia di alimenti e bevande, al fine di un’univoca operatività sia in sede locale sia su tutto il territorio nazionale.

La Commissione, presieduta dal Direttore Generale del D.A.N.S.P.V. o da un suo sostituto, è costituita dai direttori degli uffici II e V del Dipartimento medesimo, dai rappresentanti degli Assessorati competenti per materia delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e da due rappresentanti dell’Istituto Superiore di Sanità.

La Commissione opera al momento attraverso quattro gruppi di lavoro ad hoc, costituiti al suo interno, presieduti da coordinatori che fungono da relatori nelle sedute plenarie e si avvale di una Segreteria Amministrativa designata ogni due anni nell'ambito di una regione o provincia autonoma.

La Commissione si avvale, altresì di un Ufficio Interfaccia individuato nell'Ufficio V del Dipartimento, per ogni supporto tecnico alla propria attività e per gli opportuni collegamenti con gli uffici del Dipartimento medesimo.

Gruppo I: Tematiche di carattere generale (provvedimenti da emanare per la direttiva 93/43, direttiva 93/99, revisione D.P.R. 327/80 e predisposizione bozza testo unico sanitario) sottogruppo coordinato dalla regione Emilia Romagna;

Gruppo II: Tematiche di carattere settoriale (provvedimenti in materia di requisiti igienico-sanitari vendita e somministrazione su aree pubbliche, ristorazione collettiva ecc.) sottogruppo coordinato dalla regione Sicilia;

Gruppo III: Tematiche di carattere settoriale (residui antiparassitari, sistema di allerta, vigilanza prodotti alimentari, programmi nazionali e coordinati U.E.) sottogruppo coordinato dalla regione Marche;

Gruppo IV: Tematiche di carattere specifico (attuazione D.P.R. 54/97, botulismo e tossinfezioni alimentari) sottogruppo coordinato dalla regione Umbria.

12. Ministero per le Politiche Agricole e Forestali

12.1 Ispettorato Centrale Repressione Frodi

L'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, istituito dall'art. 10 della legge 7 agosto 1986, n.462 presso il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, è l'organo tecnico dello Stato istituzionalmente preposto alla tutela economica dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale. Esso svolge un servizio di garanzia del consumatore e di difesa degli interessi economici dei produttori onesti attraverso l'effettuazione di controlli nelle fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

I controlli sono effettuati prevalentemente nei seguenti settori merceologici:

- vitivinicolo
- oleario
- lattiero caseario
- cereali e derivati

- zootecnico
- agrumario
- conserve vegetali
- sementi
- mangimi
- fertilizzanti.

L'Ispettorato centrale è articolato in 22 uffici periferici (?), dislocati sul territorio nazionale, a livello interregionale, regionale ed interprovinciale, ciascuno fornito di un laboratorio d'analisi.

L'attività di controllo prevede, sul piano operativo, iniziative finalizzate all'individuazione d'eventuali illeciti, accertamenti tecnici per verificare il corretto svolgimento di particolari processi produttivi, rilascio di attestati previsti per legge, attività di polizia giudiziaria.

In caso d'accertamento d'irregolarità il controllo produce:

- notizie di reato
- contestazioni amministrative
- sequestri.

Per esplicita disposizione di legge, l'Ispettorato centrale ed i Nuclei Antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri operano in concorso con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri (art.6, comma 7 legge 462/86).

L'Ispettorato centrale ha instaurato mediante apposite convenzioni, rapporti di collaborazione tecnico-scientifica, con Istituti universitari ed altri qualificati Istituti pubblici di ricerca (art.11, comma 1 della legge 462/86).

Per l'effettuazione delle analisi di revisione, l'Ispettorato centrale si avvale dei laboratori, specializzati per materia, funzionanti presso gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali individuati con D.M. 18 luglio 1986 (art.11, comma 2 della legge 462/86).

12.2 Istituti di Ricerca e Sperimentazione agraria

Gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria sono stati istituiti con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 novembre 1967, n. 1318 con lo scopo di provvedere alla ricerca ed alla sperimentazione agraria.

Gli Istituti sperimentali, in numero di 22, sono articolati in sezioni operative centrali e, talvolta, periferiche. Detti Istituti, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, sono sottoposti alla vigilanza ed alla tutela del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, sono stati individuati, con decreto 18 luglio 1986, quegli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui si avvale l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi per l'effettuazione d'analisi di revisione.

13. Guardia di finanza

Il Corpo della Guardia di Finanza, pur essendo parte integrante delle forze armate dello Stato, dipende direttamente dal Ministro delle Finanze per ciò che riguarda la tutela delle leggi tributarie.

A partire dalla costituzione della Comunità Europea, che ha dato luogo all'unione doganale tra gli Stati membri ed ha realizzato anche un comune mercato agricolo, ha assunto particolare rilevanza l'attività di repressione delle frodi alimentari comunitarie connesse alle operazioni doganali nonché l'attività di accertamento e repressione delle violazioni delle norme vigenti attuate per beneficiare indebitamente delle forme d'agevolazione previste per esempio dall'Unione Europea.

La legge 7 agosto 1986, n. 462, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, ha rimarcato ulteriormente l'attenzione verso tali frodi istituzionalizzando il coordinamento tra Guardia di Finanza e Ministero della Sanità per le attività di vigilanza e controllo in campo alimentare anche attraverso interventi di tipo fiscale.

14. Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

L'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (A.N.P.A.), istituita con la legge del 21 gennaio 1994 n. 61, svolge attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente di interesse nazionale. All'A.N.P.A. sono tra l'altro affidate attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie Regionali di Protezione dell'Ambiente, allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti. Nell'ambito delle attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente di interesse nazionale, la legge affida

all'A.N.P.A. anche i controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed i controlli in materia di protezione dalle radiazioni.

Attualmente le funzioni di indirizzo per il controllo sulla radioattività ambientale sono esercitate dal Ministero dell'Ambiente, mentre quelle per il controllo sugli alimenti e le bevande per consumo umano ed animale sono esercitate dal Ministero della Sanità così come previsto nell'articolo 104 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230. Lo stesso decreto stabilisce che il complesso dei controlli sia articolato in reti di sorveglianza regionale e reti di sorveglianza nazionale.

La gestione delle reti regionali è effettuata dalle singole regioni, tramite le Agenzie Regionali di Protezione dell'Ambiente (nelle regioni dove queste sono state istituite) o tramite le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, secondo direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero della sanità nell'ambito delle rispettive attribuzioni. Le reti regionali hanno il compito di verificare che i livelli di radioattività a livello regionale si mantengano nei valori di normalità, senza che si verifichino tendenze all'accumulo di radionuclidi in determinati settori dell'ambiente. In questo ambito l'A.N.P.A., nell'ambito dei compiti che le sono attribuiti dalla legge istitutiva, svolge funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico delle attività delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente.

Le reti nazionali hanno lo scopo di seguire l'andamento spazio-temporale delle concentrazioni dei radioelementi in matrici dei diversi comparti ambientali (aria, acqua, suolo, alimenti e bevande) sull'intero territorio nazionale e permettere la rilevazione di anomalie e di eventuali fenomeni di accumulo dei radionuclidi nei principali comparti ambientali. Attualmente alle reti nazionali partecipano le ARPA, i Centri di Riferimento Regionale per la radioattività ambientale, Istituti ed Enti di ricerca ed altri Organismi idoneamente attrezzati per il monitoraggio della radioattività ambientale.

Il decreto legislativo 230/1995 affida all'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente le funzioni di coordinamento tecnico delle reti nazionali per la sorveglianza della radioattività ambientale, sulla base delle direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero della sanità nell'ambito delle rispettive attribuzioni. In questo ambito l'A.N.P.A. assicura la raccolta e l'analisi dei dati di radioattività ambientale provenienti dalle reti nazionali, nonché la loro diffusione periodica tramite appositi rapporti annuali e la trasmissione alla Commissione Europea in ottemperanza all'articolo 36 del Trattato istitutivo della CEEA. Gli stessi dati confluiranno nel Sistema Informativo Nazionale Ambientale.

All'A.N.P.A. sono affidate inoltre le attività per la standardizzazione dei metodi di prelievo e di misura delle matrici ambientali ed alimentari. Per garantire l'affidabilità generale dei dati pubblicati e delle valutazioni conseguenti e permettere agli Istituti, Enti ed Organismi che partecipano alle reti nazionali il raggiungimento di livelli di accuratezza e di affidabilità adeguati agli scopi del controllo ambientale, i laboratori responsabili dei prelievi e delle misure e facenti parte delle reti nazionali,

partecipano sistematicamente ad un programma di affidabilità organizzato dall'A.N.P.A. in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti dell'E.N.E.A.